

TITOLI GENERALI

TITOLI VALUTATI

PUNTEGGIO

A QUALI CARATTERISRICHE DEVONO CORRISPONDERE PER ESSERE VALUTATI

PREMESSA

La valutazione dei titoli, nella domanda di mobilità, è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI 2016/17 (ALL. D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI –lettera A, parte III, valida per la domanda di trasferimento).

I titoli dichiarati devono essere stati acquisiti entro il 23 aprile (TERMINE DI SCADENZA DELLA FASE A).

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.

I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali:

- ✓ l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata).
- ✓ i diplomi di specializzazione
- ✓ i diplomi universitari
- ✓ i corsi di perfezionamento
- ✓ i diplomi di laurea
- ✓ il dottorato di ricerca
- ✓ ogni altro titolo valutabile

➤ **IDONEITÀ CONSEGUITA A SEGUITO DI SUPERAMENTO DI UN PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI, PER L'ACCESSO AL RUOLO DI APPARTENENZA O A RUOLI DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO DI APPARTENENZA (LETTERA A)**

Tutti i moduli-domanda

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti

12 PUNTI.

Può essere valutato solo un pubblico concorso.

Sono valutati:

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;
- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

Non sono valutati:

- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA;
- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

➤ **NUMERO DI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITI IN CORSI POST-LAUREA (LETTERA B)**

Tutti i moduli-domanda

Per ogni diploma di specializzazione conseguito vengono attribuiti

5 PUNTI.

È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

Sono valutati:

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90);
- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Non sono valutati:

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS) e TFA.

➤ **NUMERO DI DIPLOMI UNIVERSITARI CONSEGUITI OLTRE IL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO (LETTERA C)**

Tutti i moduli-domanda

Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza vengono attribuiti 3 punti.

Il punteggio spetta per il titolo AGGIUNTIVO a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza

Sono valutati:

- il diploma accademico di primo livello
- la laurea di primo livello o laurea breve
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

➤ **NUMERO DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E/O MASTER DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (LETTERA E NOTA 14 ALLEGATO D CONTRATTO MOBILITÀ)**

Tutti i moduli-domanda

1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello

È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

Sono valutati:

- I corsi di perfezionamento di **durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

NOTA BENE: I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico **2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

➤ **NUMERO DI DIPLOMI DI LAUREA CONSEGUITI OLTRE AL TITOLO DI STUDIO ATTUALMENTE NECESSARIO PER L'ACCESSO AL RUOLO (LETTERA E)**

Tutti i moduli-domanda

5 PUNTI per ogni diploma di laurea

Il punteggio spetta per il titolo **AGGIUNTIVO** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);
- il diploma di laurea magistrale (specialistica);
- il diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017);

Non sono valutati:

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF);
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale rispetto a queste ultime;

- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria **non si valuta** in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).

Nota bene (SFP):

- Alla laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- Ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

➤ **CONSEGUIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA (LETTERA F)**

Tutti i moduli-domanda

PUNTI 5

Barrare la casella di interesse ("SI" o "NO")

È utile precisare che, in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno con PUNTI 5

➤ **FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA (LETTERA G DELLA TABELLA)**

Solo modulo-domanda primaria

Barrare la casella di interesse ("SI" o "NO")

Viene valutata la frequenza del corso di aggiornamento e formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

➤ **NUMERO DI PARTECIPAZIONI AGLI ESAMI DI STATO (LETTERA H DELLA TABELLA)**

Tutti i moduli-domanda

1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato

Valido SOLO per gli aa.ss. 1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

Viene valutata la partecipazione ai nuovi Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in qualità di presidente di commissione o di commissario interno o di commissario esterno o come docente di sostegno all'alunno portatore di handicap che svolge l'esame.

➤ **CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL) (LETTERE I E L DELLA TABELLA)**

✓ **1 PUNTO**

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ **0,5 PUNTI**

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale

NOTA BENE

Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario. La tabella di valutazione titoli è infatti chiara sull'argomento attribuendo il punteggio per il conseguimento di un **Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL)**:

- 1 p. con certificazione di Livello C1 del QCER;
- 0,5 senza certificazione di Livello C1 del QCER.

Punteggio massimo possibile

I titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di **PUNTI 10**.